

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO**  
**A TEMPO DETERMINATO**

PREMESSO che con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 202300055 del 25/07/2023 è stato conferito l'incarico di Capo Ufficio Stampa del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio regionale della Basilicata alla dott.ssa Maria Brigida Langellotti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento "Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della Basilicata" approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2022000043 del 19/07/2022, con il presente atto viene stipulato il contratto di lavoro individuale a tempo determinato,

**TRA**

il Consiglio Regionale di Basilicata, C.F. 96016400762, nella persona del suo Dirigente Generale pro-tempore dott. Luigi Gianfranceschi, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento Segreteria Generale del Consiglio Regionale, al quale sono state affidate ad interim le funzioni vicarie di Dirigente generale del Consiglio regionale per il periodo 23/08/2023 - 13/09/2023, giusta Determinazione dirigenziale n. 780.2023/D.00383 del 04/08/2023

**E**

la dott.ssa Maria Brigida Langellotti, nata  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
C.F.: \_\_\_\_\_

## **ART. 1**

### **Decorrenza e durata del rapporto di lavoro**

Il Consiglio Regionale assume a tempo determinato la dott.ssa Maria Brigida Langellotti, come sopra identificata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino alla fine della XI legislatura, restando in essere, ancorché scaduto, fino al conferimento del nuovo incarico.

L'incarico è revocabile per le fattispecie previste dal contratto individuale di lavoro ed è rinnovabile per una sola volta.

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

## **ART. 2**

### **Disciplina del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto nonché dalle norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia e dalle norme contrattuali vevoli per il comparto Funzioni Locali.

## **ART. 3**

### **Qualifica, mansioni e sede di lavoro**

La dott.ssa Maria Brigida Langellotti, viene inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex categ. D.7) secondo il vigente ordinamento professionale del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, con l'incarico di Capo Ufficio Stampa presso la Struttura di

Coordinamento Informazione Comunicazione ed Eventi  
del Consiglio regionale della Basilicata, Potenza.

#### **ART. 4**

##### **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolate in cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani obbligatori nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana.

#### **ART. 5**

##### **Obblighi dell'incaricato**

L'incaricata è tenuta a prestare la propria attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'ente datore di lavoro.

#### **ART. 6**

##### **Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'incaricata dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Eventuali incarichi ottenuti da soggetti terzi pubblici o privati che, ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/01, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza la

previa espressa autorizzazione del Consiglio Regionale.

#### **ART. 7**

##### **Responsabilità disciplinare**

L'inosservanza delle disposizioni sulle incompatibilità e di ogni altra contenuta nel contratto di lavoro, collettivo ed individuale, potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

#### **ART. 8**

##### **Periodo di prova**

Il periodo di prova viene fissato in 4 settimane di lavoro effettivo decorrenti dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del periodo di prova ciascuna parte potrà recedere dal rapporto di lavoro senza diritto, per l'altra parte, ad alcuna indennità né preavviso.

#### **ART. 9**

##### **Trattamento economico**

La retribuzione lorda mensile è quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali con riferimento all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categ. D.7), pari a complessivi € 2.805,07 così distinta:

- Stipendio tabellare € 1.934,36

-	indennità di comparto	€	51,90
-	ivc	€	13,50
-	peo	€	764,82
-	emolumento accessorio 1,5%	€	40,49

e alla tredicesima mensilità per un importo lordo pari ad € 2.753,17.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 10**

##### **Ferie**

L'incaricata ha il diritto irrinunciabile di usufruire di un periodo di ferie nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Alla stessa spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali (festività soppresse e festa del patrono).

#### **ART. 11**

##### **Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza**

L'incaricato viene iscritto per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti previsti per i dipendenti regionali, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

#### **ART. 12**

##### **Estinzione del rapporto di impiego**

Cause di estinzione del presente rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso, sono:

- recesso volontario da parte dell'incaricato;
- interruzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro;
- altre fattispecie previste dal CCNL applicabile e dalla legge;
- ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente;

E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto l'annullamento dell'atto e/o della procedura che ne costituisce il presupposto.

Le dimissioni da parte dell'incaricato devono essere presentate con atto scritto con obbligo di preavviso di almeno trenta giorni.

### **ART. 13**

#### **Tutela dei dati personali**

L'incaricata acconsente al trattamento dei propri dati personali; il Consiglio Regionale garantisce che avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **ART. 14**

#### **Normativa in materia di trattamento dati personali e codice di comportamento**

L'incaricato, nello svolgimento delle attività indicate all'art. 3 del presente contratto, è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy", nonché dal Regolamento UE 679/16 e al rispetto del Codice di Comportamento del Consiglio regionale della Basilicata che dichiara di

conoscere ed accettare e che si intende notificato con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente consiliare.

L'incaricata è tenuto altresì alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare un danno per il Consiglio regionale della Basilicata ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

#### **ART. 15**

##### **Insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse**

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'incaricata dichiara l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalle leggi vigenti, e di non avere interessi economici o di altra natura, propri e/o di propri familiari, che possano porlo in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con le attività oggetto del presente incarico.

#### **ART. 16**

##### **Disposizioni di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento ai contratti collettivi, nazionale e decentrato, del comparto Funzioni Locali, alle norme del D.lgs. n. 165/2001 suscettibili di diretta applicazione al rapporto di

lavoro dei dipendenti regionali, alle norme del codice civile (capo I, titolo II, libro V), alle leggi regolanti il rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, ai regolamenti e circolari che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione Basilicata.

Il presente contratto è esente da bollo e da registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Potenza, lì 01/09/2023

IL DIRIGENTE GENERALE

PRO TEMPORE

dott. Luigi Gianfranceschi

---

L'INCARICATA

Maria Brigida Langellotti

---